



SCRITTURA PRIVATA RECANTE COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

SPORTIVA DENOMINATA "ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DILETTANTISTICA GOLF PINEROLO".

L'anno duemilasette

il giorno ventisei

del mese di febbraio

in Saluzzo, ed ivi in un locale al primo piano dell'edificio in Via Gualtieri numero 3.

Con la presente scrittura privata, le sottoscrizioni alla quale da apporsi si intende vengano autenticate da Notaio e che si intende e vuole venga conservata a raccolta nei rogiti del notaio autenticante, fra i signori:

CHIABRANDO GIAMPAOLO, nato a Pinerolo il 14 ottobre 1965 e residente a Pinerolo, Stradale Baudenasca numero 8 - codice fiscale: CHB GPL 65R14 G674D;

FRANCIA BRUNO, nato a Pinerolo il 4 giugno 1963 e residente a Pinerolo, Via Maestra Riva numero 151 - codice fiscale: FRN BRN 63H04 G674X;

VENERE FILIPPO, nato a Torino il 19 febbraio 1977 e residente a Pinerolo, Strada Pascaretto numero 7 - codice fiscale: VNR FPP 77B19 L219I;

VENERE MATTEO, nato a Torino il 6 dicembre 1979 e residente a Pinerolo, Strada Pascaretto numero 7 - codice fiscale: VNR MTT 79T06 L219N;

- di essere tutti, anche fiscalmente, domiciliati nel comune di rispettiva residenza;

- di essere i signori Chiabrando Giampaolo, Francia Bruno, Boeris Dario, Avezza Alessandro e Peretto Gianluigi tutti coniugati in regime patrimoniale di separazione dei beni;

- di essere i signori Venere Filippo, Venere Matteo, Pericoli Massimiliano e Vincon Paolo tutti celibi per non avere mai contratto matrimonio con effetti civili;

- di essere il signor Venere Mario coniugato in regime patrimoniale di comunione legale dei beni.

Di ciò dato atto, fra i sottoscritti si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Fra i signori Chiabrando Giampaolo, Francia Bruno, Venere Filippo, Venere Matteo, Boeris Dario, Avezza Alessandro, Venere Mario, Vincon Paolo, Peretto Gianluigi e Pericoli Massimiliano, è costituita, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, un'associazione sportiva dilettantistica denominata:

"Associazione Sportiva Dilettantistica Golf Pinerolo".

I signori Chiabrando Giampaolo, Francia Bruno, Venere Filippo, Venere Matteo, Boeris Dario e Avezza Alessandro sono Associati Benemeriti dell'"Associazione Sportiva Dilettantistica Golf Pinerolo", ai sensi dell'ar-

articolo 8 dello Statuto come infra riportato.

Articolo 2

L'associazione ha sede in Pinerolo, Corso Torino numero 180.

Articolo 3

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque) membri di cui almeno 3 (tre) eletti tra gli Associati Fondatori e/o Benemeriti.

Convengono unanimi gli Associati costituenti che, per i primi tre anni, il Consiglio Direttivo sia costituito dai signori:

Boeris Dario;

Vincon Paolo;

Venere Matteo;

Avezza Alessandro;

Pericoli Massimiliano.

Di essi, il signor Boeris Dario è chiamato a ricoprire la carica di Presidente, il signor Vincon Paolo quella di Vice Presidente ed il signor Venere Matteo quella di Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente sono investiti dei poteri - di amministrazione e di rappresentanza - come da Statuto di cui infra.

Articolo 4

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre

membri, che designano tra loro un Presidente, e rimane in carica per tre anni.

Convengono unanimi gli Associati costituenti che, per i primi tre anni, il Collegio dei Revisori dei Conti sia costituito dai signori:

Francia Bruno;

Chiabrando Giampaolo;

Peretto Gianluigi.

Di essi il signor Francia Bruno è chiamato a ricoprire la carica di Presidente.

Articolo 5

L'associazione è retta, oltre che dalle norme contenute nel presente atto costitutivo, da quelle riportate nello Statuto, composto da trentasette articoli il cui testo si riporta in calce al presente atto costitutivo, che dell'associazione precisamente regola il funzionamento.

S T A T U T O

TITOLO I

COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA - SEDE

Art. 1 Denominazione

Fra i signori Chiabrando Giampaolo, Francia Bruno, Venere Filippo, Venere Matteo, Boeris Dario, Avezza Alessandro, Venere Mario, Vincon Paolo, Peretto Gianluigi e Pericoli Massimiliano, è costituita, ai sensi

degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, un'associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Golf Pinerolo" (l'"Associazione").

L'Associazione è retta dalle disposizioni del presente statuto e dalle relative norme regolamentari, nonché dalle norme di legge vigenti in materia.

Art. 2 Scopo

Scopo dell'Associazione è di promuovere, a livello dilettantistico ed amatoriale, la diffusione del gioco del golf.

In particolare, ed a mero titolo esemplificativo l'Associazione provvederà:

a. all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche in campo golfistico compresa l'attività didattica;

b. al coordinamento delle attività degli associati (Soci), che interessino comunque lo svolgimento di ogni attività inerente al gioco del golf;

c. a fornire agli associati un'adeguata assistenza secondo le modalità fissate nei regolamenti;

d. a curare la gestione a fine sportivo del gioco del golf e delle relative strutture site in Comune di Pinerolo nonché delle attrezzature sportive e ricreative in esso realizzate (il "Circolo"), di cui ha la

disponibilità in via continuativa ed esclusiva.

e. ad accettare, impegnando a conformarsi, nonché

applicare le norme statutarie e regolamentari nonché

le direttive del CONI e della Federazione Italiana

Golf ("FIG");

f. a riconoscere la giurisdizione sportiva e disci-

plinare della FIG;

g. ad osservare il principio della separazione dei

poteri tra organi esecutivi e direttivi e organi ed

uffici disciplinari, nonché il principio del doppio

grado di giurisdizione circa la materia disciplinare.

L'Associazione potrà altresì:

1. aderire ad accordi, stipulare convenzioni con a-

genzie ed enti pubblici a carattere locale, nazionale

od anche internazionale, con cooperative e con asso-

ciazioni di categoria;

2. perseguire qualsiasi altra iniziativa finalizzata

alla migliore realizzazione dello scopo dell'Associa-

zione innanzi specificato.

Art. 3 Durata e natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, ha durata

indeterminata ed è apolitica.

Art. 4 Sede

L'Associazione ha sede in comune di Pinerolo.

Il domicilio degli Associati è quello risultante dalla

domanda d'iscrizione e/o da successive comunicazioni scritte.

TITOLO II

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5 Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote una tantum degli Associati fondatori;
- b. dalla quota annuale di iscrizione;
- c. da eventuali contributi ed erogazioni da parte degli Associati e di terzi;
- d. da tutti gli altri eventuali proventi che potranno pervenire nello svolgimento di attività sportive.

Art. 6 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili, immobili e partecipazioni di cui l'Associazione stessa è e sarà proprietaria.

Art. 7 Divieti

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO III

ASSOCIATI

Condizione indispensabile per essere Associato

dell'Associazione, come prevede lo Statuto della Federazione Italiana Golf, è un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Art. 8 Categorie

Gli Associati si dividono nelle seguenti categorie:

1. Associati Fondatori;

2. Associati Benemeriti;

3. Associati Onorari;

4. Associati Ordinari;

5. Associati Juniores;

1. Associati Fondatori sono coloro che, ammessi a far parte dell'Associazione, versano una quota una tantum di € 5.000,00 (Euro cinquemila virgola zero zero) al fondo dell'associazione sportiva.

Tale quota sarà restituita in caso di recesso del socio, salvo il disposto di norme inderogabili;

2. Associati Benemeriti sono coloro che, ammessi a far parte dell'Associazione, partecipano, direttamente oppure tramite persona giuridica di cui essi siano legali rappresentanti oppure membri del Consiglio d'Amministrazione, con quota del valore nominale pari almeno ad € 10.000,00 (Euro diecimila virgola zero zero), al capitale sociale della società "PLAYGOLF S.R.L.", con sede legale in Pinerolo (la "Società");

3. Associati Onorari sono coloro che, per particolari ragioni, sono annualmente dichiarati tali dal Consiglio Direttivo;

4. Associati Ordinari sono coloro che, compiuti i 18 (diciotto) anni, sono ammessi a far parte dell'Associazione;

5. Associati Juniores sono coloro che, ammessi a far parte dell'Associazione, non hanno compiuto i 18 (diciotto) anni d'età.

L'iscrizione a ciascuna categoria comporta per l'Associato l'onere di pagamento annuale della relativa quota d'iscrizione.

Ogni categoria di Associati è divisa in sottocategorie, che sono:

- **Giocatore:** sono coloro che possono usufruire di tutte le attrezzature del circolo senza alcun vincolo;

- **Frequentatore:** sono coloro che non giocano a golf, ma sono ammessi a fruire di tutte le altre attrezzature sportive del circolo senza altri vincoli.

Il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di costituirne di nuove, qualora le circostanze lo rendessero necessario.

Il numero degli Associati delle varie categorie e sot-

to categorie può essere limitato dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 Nuovi Associati

Tutti coloro che intendono associarsi devono presentare domanda al Consiglio Direttivo.

Le domande presentate da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età, devono essere controfirmate da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

Le domande sono affisse in bacheca per la durata di dieci giorni, affinché ciascun Associato ne sia edotto e possa fare le sue eventuali osservazioni, dopo di che esse passano all'esame del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo esamina le domande, anche alla luce di eventuali osservazioni degli Associati, al fine di verificare se vi siano cause di inammissibilità all'Associazione, quali precedenti penali, notorio ovvero reiterato comportamento scorretto morale, civile e sportivo.

Entro e non oltre 20 (venti) giorni dopo la scadenza del decimo giorno successivo all'affissione in bacheca delle domande, il Consiglio Direttivo provvede a comunicare per iscritto all'aspirante Associato l'ammissione all'Associazione, qualora non emerga alcuna causa di inammissibilità; ovvero la mancata ammissione all'Associazione qualora, invece, emergano cause di i-

nammissibilità all'Associazione, senza obbligo di motivazione.

Gli Associati appartenenti alla categoria "Juniores" nell'anno di esercizio durante il quale compiono il 18° (diciottesimo) anno di età divengono Associati Ordinari, salvo che non siano proprietari di quote della Società di importo almeno pari ad € 10.000,00 (Euro diecimila virgola zero zero), nel qual caso divengono Associati Benemeriti, ed il Consiglio Direttivo provvede al loro passaggio alla nuova categoria senza alcuna interruzione ed alle altre condizioni previste dal presente Statuto e nei regolamenti.

Art. 10 Diritto di prelazione

In caso di presentazione di più domande per l'ammissione all'Associazione, ove non sia possibile ammettere tutti gli aspiranti nuovi Associati, hanno diritto di essere preferiti coloro che, in ordine successivo:

- a. siano titolari di quota del capitale sociale della Società;
- b. siano presentati da almeno due Associati Fondatori;
- c. siano presentati dalla Società.

Art. 11 Diritti e doveri degli Associati

Le norme interne dell'Associazione sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di

tutti gli Associati.

Gli Associati hanno tutti i diritti e i doveri che loro competono per l'appartenenza all'Associazione, in modo particolare: il diritto di voto nelle Assemblee; il diritto di essere eletti negli organi dell'Associazione; il dovere di contribuire mediante il pagamento della quota annuale alle spese d'esercizio; il dovere di contribuire al pagamento del passivo "pro quota" in caso di scioglimento dell'Associazione; il dovere di rispettare l'eventuale Regolamento interno.

Art. 12 Quote annuali di iscrizione all'Associazione

Gli Associati sono tenuti al pagamento di una quota annuale d'iscrizione all'Associazione, il cui ammontare, in funzione della categoria di appartenenza dell'Associato, è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Dette quote devono essere versate presso la sede dell'Associazione in un'unica soluzione entro il 31 (trentuno) gennaio d'ogni anno, a valere per l'anno di esercizio in corso che ha avuto inizio il primo gennaio, come specificato nell'articolo successivo.

Art. 13 Recesso e cancellazione dell'Associato

L'anno di esercizio decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre.

Tutti gli Associati assumono, all'atto della loro am-

missione, impegno a tempo indeterminato di far parte dell'Associazione.

Gli Associati hanno diritto di recesso, da esercitarsi mediante lettera raccomandata diretta all'Associazione entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno. Il recesso ha efficacia per l'anno successivo.

La qualifica di Associato viene meno per i seguenti motivi:

- a. per recesso dell'Associato;
- b. per decesso dell'Associato;
- c. per delibera d'espulsione delle Commissioni Disciplinari, per accertati motivi d'incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto o del Regolamento o per altri motivi che comportino indegnità;
- d. per ritardato pagamento, di almeno tre mesi, della quota di iscrizione annuale.

Per tutti gli Associati, fatta eccezione per gli Associati Fondatori e Benemeriti, il mancato pagamento della quota d'iscrizione annuale comporta il venir meno della qualifica di Associato e pertanto il ripristino della sua iscrizione all'Associazione è subordinata alla presentazione di una nuova domanda di ammissione al Consiglio Direttivo in conformità a quanto previsto dal precedente art. 9.

Per gli Associati Fondatori e Benemeriti, invece, fermo l'obbligo di comunicazione entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno dell'eventuale esercizio del diritto di recesso loro spettante, il mancato pagamento delle quote annuali comporta la sospensione del diritto a giocare sul campo e dell'esercizio degli altri diritti sociali per l'anno in corso, senza la necessità di dover presentare una nuova domanda d'ammissione al Consiglio Direttivo per l'eventuale riammissione l'anno successivo.

Art. 14 Ospiti

Gli Associati possono ospitare nel Circolo i loro parenti od amici, secondo le norme stabilite dal Regolamento, in relazione anche alla capienza ed alla disponibilità dei locali e dei servizi. Il Consiglio Direttivo determina le norme in base alle quali persone diverse dagli Associati possono accedere al Circolo.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'assemblea degli Associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d. la Commissione Sportiva;

e. le Commissioni Disciplinari di 1^ e 2^ Istanza.

Tutte le cariche dell'Associazione sono onorarie e non danno diritto ad alcun compenso; il Consiglio Direttivo può tuttavia in casi particolari attribuire un rimborso forfettario per le spese effettivamente sostenute da membri di organi dell'Associazione.

Art. 16 Requisiti

Possono ricoprire cariche dell'Associazione gli Associati in possesso dei seguenti requisiti:

- aver compiuto la maggiore età;
- non avere riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- non essere stati assoggettati, da parte del CONI, della FIG o di altra Federazione Sportiva Nazionale o degli organi di disciplina dell'Associazione, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad anni 1 (uno);
- essere tesserati presso la Federazione Italiana Golf;
- avere un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva;
- non rivestire la qualifica di sportivo professionista ai termini di quanto previsto dall'articolo 16 dello Statuto della FIG;
- non essere legati da rapporti di lavoro, anche

autonomo, se coordinato e continuativo, con l'Associazione.

Non possono ricoprire la carica di Presidente o componente del Consiglio Direttivo gli Associati che ricoprono una analoga carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN o DSA se riconosciuta dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 17 Assemblea degli Associati

L'assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione e le deliberazioni assunte dall'assemblea stessa, in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea degli Associati è sovrana a deliberare su tutto quanto rappresenta la vita dell'Associazione; in particolare:

- a. proclama il risultato delle elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sul Bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- c. delibera su eventuali modifiche da introdurre nel presente statuto, sull'eventuale scioglimento

	dell'Associazione e conseguente modalità della	
	sua liquidazione, nonché sulla destinazione del-	
	l'eventuale attivo a finalità di utilità generale	
	come previsto dai successivi artt. 21, 36 e 37;	
	d. delibera su ogni altra questione e problema che	
	siano sottoposti al suo esame, ad eccezione di	
	quanto relativo a materie riservate dal presente	
	Statuto agli altri organi dell'Associazione.	
	Art. 18 Convocazione dell'assemblea degli Associati	
	L'assemblea è convocata in via ordinaria almeno una	
	volta l'anno, per l'approvazione dei bilanci preventi-	
	vo e consuntivo e l'eventuale ratifica del risultato	
	delle elezioni degli organi dell'Associazione nonché,	
	in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo	
	ritenga necessario, oppure su richiesta scritta e mo-	
	tivata proveniente da almeno un terzo degli Associati,	
	ovvero su richiesta scritta e motivata di tanti Asso-	
	ciati Fondatori o Benemeriti che rappresentino almeno	
	un terzo degli iscritti a queste categorie.	
	L'assemblea può essere indetta in prima ed in seconda	
	convocazione con avviso da affiggere sulla bacheca	
	dell'associazione presso gli impianti sportivi almeno	
	20 (venti) giorni prima della riunione, oppure in al-	
	ternativa da spedirsi a mezzo posta ordinaria, o tele-	
	fax o posta elettronica a tutti gli Associati aventi	

diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; l'avviso deve riportare l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 19 Partecipazione all'assemblea degli Associati

Possono intervenire alle Assemblee tutti gli Associati che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età, in regola con il versamento della quota annuale.

Ogni Associato ha diritto ad un voto.

Ogni Associato può rappresentare, per delega scritta e purché non appartenga al Consiglio Direttivo e al Collegio dei revisori dei conti o non sia un dipendente dell'Associazione, non più di altri due Associati e può, quindi, votare in loro vece.

A ciascun Associato spetta il diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 20 Svolgimento dell'assemblea degli Associati

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci ovvero, in loro assenza, dal soggetto designato dall'assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario, anche non Associato. Di ogni assemblea si deve redigere regolare verbale, da inserire in apposito registro, firmato dal presidente e dal Segretario.

Le votazioni si fanno sia per alzata di mano che con voto segreto sulle schede predisposte.

Art. 21 Quorum dell'assemblea degli Associati

Le deliberazioni dell'assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati con diritto di voto; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza dei voti espressi, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Limitatamente alle modifiche dello Statuto, è necessario in prima convocazione il voto favorevole di due terzi degli Associati con diritto di voto, mentre in seconda convocazione occorre la presenza di almeno il 15% (quindici per cento) degli aventi diritto e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli iscritti.

Art. 22 Elezioni

Tre mesi prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede ad indire le elezioni per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Provvede inoltre alla nomina di un Comitato Elettorale che è composto da 3 (tre) Associati, i quali non possono rivestire altre cariche

dell'Associazione e che è incaricato di:

- verificare i diritti di eleggibilità dei candidati alle cariche di Consigliere e di Revisore dei Conti nel rispetto di quanto citato all'art. 16;
- verificare che i candidati al Collegio dei Revisori dei Conti abbiano le qualifiche professionali previste dalla legge e non siano parenti od affini di nessuno dei componenti le liste dei candidati al Consiglio Direttivo;
- controllare il regolare svolgimento delle elezioni;
- procedere allo scrutinio delle schede.

Il Consiglio Direttivo provvede inoltre alla predisposizione delle procedure per la presentazione delle candidature e lo svolgimento delle elezioni, nel rispetto delle seguenti norme:

- a. le votazioni saranno effettuate con voto segreto sulle schede predisposte;
- b. le candidature al Consiglio Direttivo sono nominative;
- c. le candidature al Collegio dei Revisori dei conti sono nominative;
- d. i voti delle elezioni sono raccolti in un'urna sigillata presente in segreteria per il periodo di quattro settimane, durante il quale gli Asso-

	ciati possono votare ed al termine del quale si	
	procede all'apertura dell'urna stessa. Le date	
	per il voto sono affisse in bacheca;	
	e. tutti gli Associati hanno diritto ad un solo vo-	
	to. Gli Associati possono esprimere un massimo di	
	9 (nove) preferenze per le elezioni del Consiglio	
	Direttivo e 5 (cinque) per il Collegio dei Revi-	
	sori dei Conti;	
	f. l'urna viene aperta in presenza del Comitato E-	
	lettorale e del Consiglio Direttivo uscente e di	
	quanti tra gli Associati vorranno partecipare.	
	Art. 23 Consiglio Direttivo	
	L'Associazione è amministrata da un Consiglio Diretti-	
	vo composto da 5 (cinque) membri di cui almeno 3 (tre)	
	eletti tra gli Associati Fondatori e/o Benemeriti.	
	Il Consiglio Direttivo si insedia con la proclamazione	
	da parte dell'assemblea del risultato delle elezioni e	
	rimane in carica per tre anni.	
	Il Consiglio Direttivo designa tra i suoi componenti	
	il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il	
	Presidente della Commissione Sportiva e nomina un Se-	
	gretario, anche non Associato. Qualora uno o più mem-	
	bri vengano a cessare per qualsiasi motivo dalla cari-	
	ca, il Consiglio Direttivo può completarsi con la no-	
	mina a Consigliere per cooptazione di altro Associato	

tenendo conto in ordine decrescente dei risultati delle precedenti votazioni per l'elezione dei membri del Consiglio stesso e, solo in difetto di nominativi, può procedere direttamente alla nomina dei suoi Consiglieri.

I membri cooptati durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

Nell'ipotesi che nel corso del mandato, anche in momenti diversi, si dimettano almeno tre dei consiglieri inizialmente eletti, deve intendersi da quel momento decaduto l'intero Consiglio Direttivo e saranno indette le elezioni, secondo le modalità previste dall'art. 22, entro il termine di 30 (trenta) giorni.

La perdita della qualifica di Associato provoca la contestuale decadenza da qualsiasi carica dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta venga richiesto da almeno tre suoi membri.

Le deliberazioni sono valide quando siano presenti, oltre al Presidente o chi ne fa le veci, almeno tre Consiglieri: esse sono assunte a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I Membri del Consiglio Direttivo che, senza giustifi-

	cato motivo, siano assenti per più di tre riunioni	
	consecutive decadono dalla carica a loro attribuita.	
	Il Tesoriere sovrintende alle finanze dell'Associazione.	
	Ha la specifica responsabilità della cassa e di ogni	
	altra operazione contabile e redige le proposte di Bilancio che sottopone al Consiglio Direttivo.	
	Art. 24 Competenze del Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi	
	poteri di gestione e amministrazione dell'Associazione, salvo quelli che sono espressamente riservati dal	
	presente statuto all'assemblea degli Associati. Esso	
	può delegare di volta in volta parte dei propri poteri	
	a taluno dei suoi membri o a terzi.	
	In particolare il Consiglio Direttivo:	
	a. determina l'ammontare della quota annuale di iscrizione;	
	b. provvede ad indire le elezioni per il rinnovo delle cariche dell'Associazione;	
	c. stabilisce, nel rispetto delle norme riportate all'art. 22, le modalità per la presentazione delle candidature alle cariche dell'Associazione e per lo svolgimento delle elezioni e provvede alla nomina del Comitato Elettorale;	
	d. delibera sulla stipulazione di qualsiasi contratt-	

to e in particolare su quelli relativi ad accordi, collaborazioni, regolamenti con la Società, per la migliore realizzazione degli scopi dell'Associazione;

e. determina eventuali iniziative promozionali;

f. nomina annualmente gli Associati Onorari;

g. determina di anno in anno il numero di massima dei nuovi Associati di ciascuna categoria e sottocategoria che possono essere ammessi all'Associazione;

h. esamina le domande di ammissione presentate dagli aspiranti nuovi Associati per verificare l'assenza di cause di inammissibilità all'Associazione, provvedendo a comunicare per iscritto all'aspirante nuovo Associato l'ammissione o meno all'Associazione stessa;

i. provvede alla nomina dei componenti della Commissione Sportiva secondo quanto previsto all'art. 28;

j. provvede alla nomina dei componenti della Commissione Disciplinare di 1^a Istanza secondo quanto previsto all'art. 32;

k. provvede alla nomina dei componenti della Commissione Disciplinare di 2^a Istanza secondo quanto previsto all'art. 33;

- | | | |
|--|--|--|
| | l. provvede al normale andamento dell'Associazione, | |
| | alla gestione del suo patrimonio, all'amministra- | |
| | zione, curando gli incassi e autorizzando, con | |
| | mandato al Presidente o a chi ne fa le veci, le | |
| | spese di importo superiore ad € 10.000,00 (Euro | |
| | diecimila virgola zero zero) - per la variazione | |
| | del predetto importo è sufficiente una delibera- | |
| | zione del Consiglio Direttivo; | |
| | m. provvede all'assunzione del personale, fissando | |
| | allo stesso le attribuzioni ed i compensi; | |
| | n. stabilisce, sentita la Commissione Sportiva, le | |
| | norme per l'uso e l'esercizio degli impianti, de- | |
| | terminando le epoche di apertura e chiusura delle | |
| | stagioni sportive nel corso dell'anno di eserci- | |
| | zio, nonché le delimitazioni delle aree per l'e- | |
| | sercizio del gioco; | |
| | o. provvede alla predisposizione delle norme di fun- | |
| | zionamento dei servizi della sede dell'associa- | |
| | zione nonché dei regolamenti; | |
| | p. deferisce alla Commissione Disciplinare di 1^ I- | |
| | stanza tutti i casi di indisciplina, d'inosser- | |
| | vanza delle norme statutarie o regolamentari e di | |
| | scorretto comportamento morale, sociale e sporti- | |
| | vo degli Associati; | |
| | q. predispone obbligatoriamente il bilancio preven- | |

tivo e quello consuntivo da sottoporre altrettanto obbligatoriamente all'approvazione dell'assemblea degli Associati;

r. propone gli Associati Benemeriti;

s. ha la prerogativa di considerare ospiti alcune personalità in considerazione del prestigio che dalla loro presenza può derivare al Circolo;

t. può nominare un Comitato Esecutivo, determinandone le attribuzioni, del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri appositamente nominati, anche il Presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Art. 25 Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Tutte le delibere del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale steso nell'apposito libro dal segretario che interviene alle sedute.

Art. 26 Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte a qualsiasi terzo ed in giudizio.

Il Presidente ha il potere ed il dovere di deferire ai Giudici di 1^a Istanza della FIG, come prevede lo Statuto della Federazione Italiana Golf, tutti i casi di illecito sportivo, di scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell'attività sportiva di rilevanza federale, degli Associati che siano tes-

serati federali.

In caso di urgente necessità il Presidente può disporre anche su materia di competenza del Consiglio Direttivo, al quale devono essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione i provvedimenti adottati.

Art. 27 Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di sua assenza od impedimento, con i medesimi poteri attribuiti allo stesso, od in quelle mansioni alle quali viene espressamente delegato. In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente ne prende la carica ed il Consiglio Direttivo, una volta ricostitutosi secondo quanto previsto all'art. 23, provvede all'elezione fra i suoi membri di un nuovo Vice Presidente.

Art. 28 Commissione Sportiva

L'attività sportiva dell'Associazione è organizzata da un'apposita Commissione Sportiva composta da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo, che ne designa fra i suoi componenti il Presidente.

Essa ha durata identica a quella del consiglio direttivo che l'ha nominata.

La Commissione Sportiva delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; le delibere sono assunte a maggioranza di voti; in caso di pa-

rità prevale il voto del Presidente. Nel caso in cui per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica uno dei membri, questo viene sostituito con un Associato designato dal Consiglio Direttivo. Nel caso il Presidente della Commissione si dimetta, l'intera Commissione decade.

Art. 29 Attività della Commissione Sportiva

La Commissione Sportiva:

- a. sottopone al Consiglio Direttivo le proposte per l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative utili alla propaganda golfistica, per la compilazione del calendario dell'Associazione e per l'uso e le eventuali modifiche degli impianti sportivi;
- b. provvede alla formazione delle squadre rappresentative dell'Associazione;
- c. controlla la preparazione dei giocatori al fine della loro partecipazione alle gare;
- d. fissa e modifica gli hcp dei giocatori;
- e. vigila sul regolare e corretto svolgimento dell'attività sportiva con facoltà di richiamo scritto;
- f. ove ravvisi una violazione attinente alle regole del golf, dovunque commessa da Associati del Circolo, che potrebbe dare avvio ad un'azione disci-

plinare, è tenuta a darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo.

Art. 30 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si insedia con la proclamazione da parte dell'assemblea del risultato delle elezioni e rimane in carica per tre anni. Si compone di tre membri che designano tra loro un Presidente.

Art. 31 Attività del Collegio dei Revisori

I Revisori assistono alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, controllano la contabilità dell'Associazione, procedono alla revisione dei conti e dei bilanci. Della loro attività i Revisori rendono edotti gli Associati, presentando una propria relazione all'assemblea annuale.

Art. 32 Commissione Disciplinare di 1^a Istanza

La Commissione Disciplinare di 1^a Istanza è composta da tre membri effettivi, che designano tra loro un Presidente e da due supplenti, nominati dal Consiglio Direttivo tra gli Associati dell'Associazione, che abbiano compiuto i quarant'anni di età e che non rivestano altre cariche dell'Associazione.

La Commissione Disciplinare di 1^a Istanza ha durata identica a quella del consiglio che l'ha nominata ed i suoi membri possono essere rieletti.

Salva la competenza degli organi di giustizia federale, la Commissione è competente a decidere, giudicando pro bono et aequo, in qualità di organo arbitrale irrituale a norma e nei limiti di cui dello Statuto della Federazione Italiana Golf qualunque controversia concernente la vita dell'Associazione, che dovesse insorgere tra Associati o tra Associati e l'Associazione. E' inoltre competente a decidere tutti i casi d'indisciplina e di inosservanza delle norme statutarie o regolamentari e di scorretto comportamento degli Associati. Può deliberare le seguenti sanzioni:

- ammonizione;
- censura;
- sospensione temporanea da una o più attività dell'Associazione;
- espulsione.

La Commissione Disciplinare di 1^ Istanza ha sede presso la Segreteria dell'Associazione e decide nel rispetto del principio del contraddittorio, dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, ed aver espletato tutte le altre indagini ritenute opportune.

La relativa decisione deve essere redatta per iscritto e depositata presso la Segreteria dell'Associazione entro trenta giorni dall'inizio del procedimento salvo

motivate proroghe disposte dall'organo giudicante.

Viene data notizia della stessa mediante esposizione

nella/e bacheca/che dell'Associazione dei dati ed ele-

menti strettamente necessari (per estratto), inerenti

le decisioni disciplinari dichiarate provvisoriamente

esecutive e quelle divenute esecutive in via definiti-

va in quanto non più impugnabili per avvenuta decor-

renza dei termini per l'appello. Copia della decisione

deve essere notificata sia agli interessati che al

Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con

ricevuta di ritorno. Contro il provvedimento adottato,

sia gli interessati che il Consiglio Direttivo possono

presentare entro venti giorni dalla sua notificazione,

ricorso alla Commissione Disciplinare di 2^a Istanza.

In pendenza del ricorso, gli effetti del provvedimento

adottato dalla Commissione Disciplinare di 1^a Istan-

za, rimangono sospesi, se la Commissione Disciplinare

di 1^a Istanza stessa non li ha dichiarati provvisoria-

mente esecutivi.

Art. 33 Commissione Disciplinare di 2^a Istanza

La Commissione Disciplinare di 2^a Istanza è costituita

da tre membri effettivi che designano tra di loro un

Presidente e da due supplenti, tutti nominati dal Con-

siglio Direttivo tra gli Associati dell'Associazione

che abbiano compiuto quarant'anni di età e che non ri-

vestano altre cariche dell'Associazione.

La Commissione Disciplinare di 2^ Istanza ha durata identica a quella del consiglio che l'ha nominata ed è competente a decidere in via definitiva, applicando le medesime norme processuali previste nel precedente articolo, su tutte le impugnazioni avverso le decisioni della Commissione Disciplinare di 1^ Istanza. Per la modalità di esposizione in bacheca delle decisioni definitive si rinvia - per quanto applicabile - al precedente articolo 32.

Art. 34 Rappresentanza e assistenza

Nei procedimenti previsti dai precedenti artt. 32 e 33, gli interessati possono farsi rappresentare ed assistere da una sola persona di fiducia, purché Associato, munita di delega scritta e, che non rivesta cariche dell'Associazione. Gli Associati si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle federali e si impegnano, altresì, a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 806 del codice di procedura civile, purché originate dalla loro attività sportiva e non rientranti nella competenza normale degli organi di giustizia federale e nei modi e nei termini fissati dal regolamento di giustizia.

Art. 35 Alternatività dei procedimenti

Nei procedimenti a carico degli Associati, l'intervento della Commissione Disciplinare di 1^a Istanza rimane precluso quando sia attivato l'intervento degli organi di giustizia della Federazione Italiana Golf a termini previsti dallo Statuto della Federazione Italiana Golf, ovvero, per i casi espressamente previsti, esista formale richiesta di intervento dell'organo di giustizia federale da parte dell'Associato inquisito al momento dell'avvio del procedimento davanti alla Commissione Disciplinare di 1^a Istanza.

Le decisioni disciplinari e cautelari definitive o dichiarate provvisoriamente esecutive della Federazione Italiana Golf relative agli Associati, sono esposte in bacheca analogamente a quanto previsto dall'art. 32.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36 Modifiche statutarie

Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento purché le relative deliberazioni di modifica od integrazione dell'assemblea siano adottate con i quorum previsti.

Art. 37 Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i pote-

ri. Il residuo del patrimonio, e/o dei fondi delle riserve che risultassero disponibili al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto a fini sportivi ad organismi associativi con finalità analoghe agli scopi istituzionali dell'Associazione retta dal presente statuto, sempre che la legge non disponga diversamente.

Art. 38 Spese

Imposte e spese della presente scrittura e delle dipendenti formalità sono a carico dell'associazione.

Saluzzo, 26 febbraio 2007.

In originale firmato:

Giampaolo Chiabrando

Bruno Francia

Filippo Venere

Matteo Venere

Dario Boeris

Alessandro Avezza

Mario Venere

Paolo Vincon

Gianluigi Peretto

Massimiliano Pericoli

NUMERO 46430 DI REPERTORIO NUMERO 21136 DI RACCOLTA

AUTENTICAZIONE DI FIRME

Saluzzo, nel mio studio, in Via Gualtieri numero 3, il

ventisei febbraio duemilasette.

Io sottoscritto dottor TULLIO SILVESTRI, Notaio alla sede di Saluzzo ed iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo,

attesto e certifico

che i signori

CHIABRANDO GIAMPAOLO, nato a Pinerolo il 14 ottobre 1965 e residente a Pinerolo, Stradale Baudenasca numero 8;

FRANCIA BRUNO, nato a Pinerolo il 4 giugno 1963 e residente a Pinerolo, Via Maestra Riva numero 151;

VENERE FILIPPO, nato a Torino il 19 febbraio 1977 e residente a Pinerolo, Strada Pascaretto numero 7;

VENERE MATTEO, nato a Torino il 6 dicembre 1979 e residente a Pinerolo, Strada Pascaretto numero 7;

BOERIS DARIO, nato a Cavour il 27 gennaio 1967 e residente a Pinerolo, Via Sapelli numero 18;

AVEZZA ALESSANDRO, nato a Pinerolo il 26 febbraio 1969 e residente a Vinovo, Via Cottolengo numero 76/B;

VENERE MARIO, nato a Torino il 26 gennaio 1948 e residente a Pinerolo, Strada Pascaretto numero 7;

VINCON PAOLO, nato a Pinerolo il 26 dicembre 1975 e residente a Pinerolo, Piazza Aldo Moro numero 19;

PERETTO GIANLUIGI, nato a Torino il 29 luglio 1961 e

residente a Cavour, Via Manzoni numero 7;

PERICOLI MASSIMILIANO, nato a Carmagnola il 28 ottobre 1972 e residente a Pinerolo, Via San Pietro Val Lemina numero 20;

tutti cittadini italiani,

della cui identità personale io notaio sono certo, hanno apposto la loro sottoscrizione, di proprio pugno ed alla mia presenza, in calce alla suestesa scrittura ed a margine dei fogli restanti alle ore venti e minuti primi sette.

In originale firmato:

Tullio Silvestri Notaio (sigillo).